

NOTIZIARIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

NUMERO 4/5 - 2009

Sezione Tutela della Professione, pag. 96

“E’ NEUROPSICOLOGO SOLO SE GIA’ LAUREATO IN PSICOLOGIA”

Il documento approvato nella seduta del 17 Luglio 2009 del Consiglio dell’Ordine

La neuropsicologia è la scienza che studia nell’uomo le alterazioni delle funzioni cognitive causate da lesioni o disfunzioni focali o diffuse del sistema nervoso centrale, acquisite, congenite, geneticamente determinate. Nella sua declinazione clinica, la neuropsicologia ha come obiettivo la valutazione diagnostica dei deficit cognitivi, comportamentali ed emotivi connessi a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso, e la determinazione di possibili interventi di riabilitazione di tali deficit. Le principali fonti teorico-metodologiche di tale disciplina sono la psicologia cognitiva, la neurologia, la psichiatria. Le sue applicazioni più diffuse si estendono, oltre che al settore sanitario e alla ricerca, all’ambito giuridico, alla medicina legale, alla neurologia in senso stretto.

Prima del 2006, la Scuola di Specializzazione della Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma era di durata quadriennale e abilitava al titolo di “Specialista in neuropsicologia”.

Dopo il riordino delle Scuole di Specializzazione (Decreto Ministeriale del 24 luglio 2006, pubblicato nella GU del 21 ottobre 2006), è stata sancita la possibilità di istituire, presso diversi Atenei nazionali, Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia di durata quinquennale, che rilascino il titolo di “Specialista in neuropsicologia” e inoltre abilitino all’esercizio della psicoterapia.

Il criterio di accesso a tale formazione è la laurea in Psicologia. Possono altresì partecipare coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, dichiarato equipollente dalla scuola, ai soli fini dell’iscrizione. Per l’iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione.

Possono partecipare con riserva al concorso di ammissione i candidati che conseguiranno l’abilitazione entro e non oltre la prima sessione degli Esami di Stato utile.

Attualmente, l’unica Scuola che ha attivato il percorso formativo universitario quinquennale è la Scuola di Specializzazione della Facoltà di Psicologia I dell’Università La Sapienza di Roma.

A livello giuridico, la professione di neuropsicologo non è definita autonomamente. Tuttavia, a seguito del citato riordino delle Scuole di Specializzazione, attualmente l’unico percorso

formativo valido per acquisire il titolo professionale di “Specialista in neuropsicologia” (o “Neuropsicologo”) è quello offerto dalle Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia di durata quinquennale universitarie.

Nel panorama formativo privato, vi sono diverse Scuole o Società che propongono corsi in Neuropsicologia. Si tratta generalmente di corsi di formazione di secondo livello (identificati, nella dicitura, come Master o Corsi di aggiornamento), in cui -tra gli obiettivi espliciti della formazione- è spesso citata l’acquisizione di strumenti pratici e operativi per la diagnosi o la riabilitazione in Neuropsicologia.

Questi corsi sono generalmente aperti a psicologi e medici, e a volte anche ad altre figure professionali del contesto sanitario, come i terapeuti occupazionali, gli psicomotricisti, gli educatori o i logopedisti.

Tuttavia, è necessario sottolineare che nessuno di questi corsi abilita all’acquisizione del titolo di “Neuropsicologo”, titolo che è riservato unicamente ai laureati in psicologia che hanno completato la specializzazione quinquennale universitaria in Neuropsicologia. L’esito formale di corsi di formazione diversi può concretizzarsi in un attestato di frequenza o partecipazione, senza effetti legati all’abilitazione alla specifica attività del neuropsicologo né all’utilizzo del titolo professionale specifico.

Coloro i quali si fregino del titolo di “Neuropsicologo” senza averne le credenziali formative, possano (*sic!*) incorrere a (*sic!*) procedimenti disciplinari per ciò che concerne l’utilizzo improprio di titolo e formazione professionale (secondo quanto prescritto dal Codice Deontologico degli psicologi italiani) fino ad essere passibili di denuncia per usurpazione di titolo e, se non iscritti all’Ordine degli Psicologi, altresì di denuncia alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione.